



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

#### DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare n. 11S-2020 a carico del minore  
[REDACTED] (nato il [REDACTED])

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori,

premesso che

1. con rapporti informativi del 6 luglio 2020 del sig. Nicola Veclani, Direttore de Le Robinie Golf Club e dell'Arbitro del circolo, sig.ra Daniela Pelliconi, si riferiva che il giorno 2 luglio 2020, durante lo svolgimento della gara "Le Robinie & Golf Us Tournament" presso le Robinie Golf Club, a seguito di verifiche a campione effettuate dall'Arbitro Daniela Pelliconi, erano emerse incongruenze con i colpi segnati in due buche sullo score del minore [REDACTED]; l'Arbitro aveva pertanto provveduto a convocare il ragazzo ed il padre e si era proceduto insieme alla ricostruzione dei colpi giocati alle buche 7 e 18, appurandosi che alla buca 7 (sulla quale veniva anche eseguito un sopralluogo) erano stati segnati 4 colpi invece di 6 ed alla buca 18 erano stati segnati 4 colpi invece di 5; il minore, dopo tali ricostruzioni, aveva riconosciuto gli errori, attribuiti a scarsa concentrazione e si era rammaricato per l'accaduto.
2. In data 8 luglio 2020 veniva inviato alla sig.ra [REDACTED], madre esercente la potestà sul minore, il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, previe descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito -



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

consistente nella violazione della Regola 3-3b con riferimento all'art. 17, lettera c), del Regolamento di Giustizia, che sanziona la sottoscrizione di uno score con punteggio inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, indicazione dei limiti edittali della potenziale sanzione - fissava la data nella quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, comportante la rinuncia al diritto di appellare avanti ogni Organo di Giustizia superiore, e la pena della squalifica temporanea per il periodo di mesi 2 (due) che in tal caso sarebbe stata applicata.

3. Nella determinazione di tale pena lo scrivente Giudice aveva tenuto in considerazione l'assenza di precedenti, la natura colposa dell'infrazione, la giovane età, il franco comportamento del giocatore, che non ha tentato di difendere il punteggio segnato, il rammarico che lo aveva determinato a fermarsi subito dalle gare (decisione alla quale per qualche giorno è venuto meno su pressione della madre, che temeva potesse poi avere difficoltà a riprendere l'attività, e poi attuata dall'8 luglio 2020), le difficili condizioni di gioco (temperatura di 34°), il fatto che il minore giocava per la prima volta in quel campo (tanto che per ricostruire il gioco alla buca 7 è stato necessario un sopralluogo con l'Arbitro Pelliconi) così da ritenere ricorrenti circostanze attenuanti ai sensi del comma 2 dell'art. 20 e del comma 3 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia.
4. In data 14 luglio 2020 è pervenuta dall'esercente la patria potestà la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ per l'illecito contestato della violazione della Regola 3-3b con riferimento all'art. 17, lettera c), del Regolamento di Giustizia, ritenuto sussistere giusti motivi



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

e circostanze da valutare ai fini della determinazione della pena ai sensi del comma 2 dell'art. 20, e del comma 2 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

commina

al minore ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ la sanzione della squalifica temporanea per il periodo di mesi 2 (due), consistente nella perdita per detto periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G.

La sospensione decorre dal giorno 8 luglio 2020.

Verona, 15 luglio 2020

Il Giudice Sportivo dei Minori  
Avv. Enrico Cascella